

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI AREZZO**

*

Linee Guida

per

**Accordi per la separazione personale di coniugi, la cessazione
degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e relative
modifiche raggiunti mediante la negoziazione assistita
ai sensi del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito
in Legge 10/11/2014, n. 162**

Si raccomanda di inserire nell'accordo con esattezza i dati anagrafici e codice fiscale delle parti e dei legali nonché si suggerisce di indicare l'indirizzo PEC dei legali per consentire la trasmissione con questo mezzo

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge sopra indicata l'accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti personalmente e da almeno un avvocato per parte con indicazione del mandato per l'assistenza nella procedura di negoziazione

Nell'accordo gli avvocati devono, espressamente, ex art. 6, comma 3 nonché avuto riguardo alle disposizioni pervenute dal Ministero di Giustizia:

PRECISARE

- in quale ipotesi fra quelle previste dalla legge si verta e quindi se si domandi nulla-osta ovvero autorizzazione;
- se dal matrimonio siano nati o meno figli e se essi siano minori o maggiorenni e in quest'ultimo caso se abbiano o meno raggiunto autosufficienza economica e se convivano con l'uno o l'altro genitore ovvero se esistano figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- la data della firma dell'accordo, sia essa o meno contestuale per le due parti, tenendo conto dell'opportunità che la trasmissione alla Procura sia celere: Si raccomanda di rispettare per tutti i casi il termine

previsto per il procedimento di autorizzazione in 10 giorni.

- quale dei legali è incaricato della presentazione in Procura dell'accordo e chi ritirerà l'originale del provvedimento per la trasmissione all'Ufficio di Stato Civile competente. Ove siano indicati più legali si presume che il mandato sia congiunto. E' salva la facoltà di delega con atto scritto a persona di fiducia, ivi incluso altro legale che ha seguito la procedura, purché espressamente autorizzata dalla parte assistita.

DARE ESPRESSAMENTE ATTO EX ART. 6, COMMA 3

- di aver tentato di conciliare le parti,
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

CERTIFICARE , ai sensi dell'art. 5, comma 2, da parte di ciascun legale:

- l'autografia delle firme,
- la conformità dell'accordo **alle norme di legge e all'ordine pubblico**

Se le parti concludono un accordo che necessiti la trascrizione nei pubblici registri immobiliari o dei beni mobili registrati tale accordo dovrà avere tutti i requisiti richiesti per la trascrivibilità della disposizione e la sottoscrizione dovrà essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

B) DOCUMENTAZIONE – COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti, in carta semplice **almeno i documenti** indicati nell'*allegato n.1* oltre a quelli che gli istanti

riterranno idonei ed opportuni al fine di consentire, specialmente nei procedimenti autorizzativi, le più opportune verifiche e riscontri; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**.

C) PRESENTAZIONE

L'accordo, **in originale**, dovrà essere presentato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso e che sia autorizzato dalle parti presso la Segreteria del Pubblico Ministero dott. Roberto Rossi attualmente presso la Sig.ra Augusta Orvieti ;

D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il **Pubblico Ministero** provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo**, di regola, **entro 3 (tre) giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

Quando nell'accordo i legali abbiano indicato un indirizzo PEC il provvedimento di nulla-osta o di autorizzazione o di diniego, unitamente alla copia digitale dell'accordo depositato, saranno comunicati ai legali ai rispettivi indirizzi PEC contenuti nell'accordo.

Dal momento della riceverta della comunicazione per PEC e/o della data del ritiro dell'originale del provvedimento o di una sua copia conforme, se precedente, decorreranno i 10 (dieci) giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile competente. Si ricorda che il mancato rispetto del termine è sanzionato anche come illecito amministrativo.

L'originale dell'accordo, in assenza di specifiche disposizioni sul punto, rimarrà agli atti dell'ufficio.

L'originale del provvedimento di nulla osta o di autorizzazione verrà restituito all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente individuato nell'accordo per la successiva trasmissione all'Ufficio di stato civile competente. Al momento del ritiro sarà sottoscritta una ricevuta di consegna sulla quale verrà apposta anche la data.

Viene istituito un **archivio** ove rimane una **copia conforme all'originale dei provvedimenti adottati.**

Le **parti possono autorizzare il legale o i legali** incaricati della presentazione dell'accordo o del ritiro dell'originale del provvedimento e alla trasmissione degli atti all'Ufficio di Stato civile a **delegare gli adempimenti a persona di sua fiducia**, non escluso altro legale che ha seguito la procedura, **purché con atto scritto** che rimarrà agli atti della Procura.

Ove le parti abbiano interesse a conservare una **copia dell'accordo conforme a quello che viene presentato in Procura** potranno ottenerla successivamente all'emanazione del provvedimento analogamente alla copia conforme dei provvedimenti emessi.

Per eventuali comunicazioni alla Procura la PEC di riferimento è la seguente: **dirigente.procura.arezze@gustiziacert.it**

E) CONTRIBUTO UNIFICATO ED ESENZIONI – PERIODO FERIALE-

In conformità alle attuali disposizioni ministeriali **non viene richiesto il versamento del contributo unificato, dell'imposta di bollo né dei diritti di certificazione** sulle copie conformi dei provvedimenti e dell'accordo.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che **non si applica la sospensione feriale dei termini** (Min. Giustizia 13.03.2015 n. 2309)

Con risoluzione n. 65 /E del 16/07/2015 il Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto l'applicabilità anche agli accordi di negoziazione assistita **dell'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74**, sempreché dal testo dell'accordo medesimo *“emerge che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”*

F) Nei casi in cui è previsto il **nulla osta**, tenuto conto che il controllo riservato alla Procura attiene alla **regolarità formale dell'accordo**, **potranno essere richieste integrazioni formali** se

risultanti necessarie od opportune senza alcun onere per la Procura di comunicazioni o notifiche.

G) Nei casi in cui l'autorizzazione venga negata il Procuratore rimetterà gli atti al Presidente del Tribunale con pur sintetica motivazione onde consentire alle parti prima dell'udienza di comparizione che sarà fissata dal Presidente del Tribunale ogni verifica ed integrazione per il miglior esito della procedura innanzi al Presidente

In allegato alla presente indicazioni sulla documentazione richiesta

Arezzo, li 15.09.2015

ORDINE DEGLI AVVOCATI

PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI AREZZO

DI AREZZO

Il Presidente

Il Procuratore

avv. Piero Melani Graverini

Dr. Roberto Rossi

Per adesione:

AIAF TOSCANA

(Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori)

Il Referente della Sezione di Arezzo

Avv. Rita Cavazzuti

Allegato 1

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI AREZZO**

Si chiede di allegare, in ogni caso:

- Copia della **CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento valido di identità di ciascuno dei coniugi
- Certificato per estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato.
- Certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuno dei coniugi
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuno dei coniugi **in presenza di figli minori o di figli non autonomi sotto il profilo economico ovvero portatori di handicap**
- certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne in presenza di questa situazione

Competenza territoriale:

la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza, che se diversa da quella attuale dovrà risultare da una certificazione/autocertificazione allegata agli atti

*

DIVORZI

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento di identità di ciascuno dei coniugi valido
 - Certificato per estratto dell'atto di matrimonio
 - Certificato contestuale di residenza di ciascuno dei coniugi
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
- oppure
- copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato **insieme a** copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere

separati

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo provvedimento autorizzativo (separazione ex art. 6 Legge 162/2014)

oppure

- copia del verbale di separazione perfezionata avanti all'Ufficiale di Stato civile insieme alla relativa certificazione (separazione ex art. 12 Legge 162/2014)
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuno dei coniugi in presenza di figli minori o figli non autonomi sotto il profilo economico ovvero portatori di handicap

Competenza territoriale:

- la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza
- Dove le parti o una di esse siano stranieri che optano per l'applicazione di una legge diversa da quella italiana dovranno allegare il testo di legge straniera tradotta in lingua italiana

MODIFICHE:

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Documenti di identità delle parti in corso di validità
- Certificato per estratto dell'atto di matrimonio con le necessarie annotazioni della separazione e/o divorzio
- Certificati contestuali di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuno dei coniugi in presenza di figli minori o figli non autonomi sotto il profilo economico ovvero portatori di handicap

- In caso di modifiche della separazione:

- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

oppure

- copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

• oppure.

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo provvedimento autorizzativo (separazione ex art. 6 Legge 162/2014)

oppure

- copia del verbale di separazione perfezionata avanti all'Ufficiale di Stato civile insieme alla relativa certificazione (separazione ex art. 12 Legge 162/2014)

In caso di modifiche del divorzio:

- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato
oppure
- copia autentica dell'accordo di cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo provvedimento autorizzativo (divorzio ex art. 6 Legge 162/2014)
oppure
- copia del verbale di divorzio perfezionato avanti all'Ufficiale di Stato civile insieme alla relativa certificazione (divorzio ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale:

- la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

ATTENZIONE

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave**, dovrà essere allegata:
- dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi 2 (due) anni
- autocertificazione di ciascuno dei genitori che i figli maggiorenni ancora conviventi con uno di essi sono economicamente autosufficienti.

- Per i figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave:

- dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

Indicazioni dall'ORDINE DEGLI AVVOCATI:

Si rammenta che l'articolo 11 del D.L. 132 stabilisce che *"i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati"*.

Per quanto riguarda il Consiglio dell'Ordine di Arezzo le **copie degli accordi** - unitamente al **Formulario** predisposto dall'Istat di concerto con i ministeri dell'Interno e della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, che è pubblicato sul sito dell'Ordine, ai fini degli adempimenti previsti dal richiamato art. 11 D.L. 132/2014 - devono essere **depositati, anche da uno solo dei legali, presso la Segreteria dell'Ordine**, che ne rilascerà attestazione di avvenuto deposito, ovvero **trasmessi all'indirizzo PEC ordineavvocatiarezzo@puntopec.it**

L'adempimento ha scopo statistico per cui l'Ordine non può ritenersi depositario degli accordi e rilasciarne copie o fornire altre informative se non alle parti direttamente interessate.